



COMUNE DI COLONNA

Città Metropolitana di Roma Capitale
00030 - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, 5

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N. 38 DEL 30/09/2020

OGGETTO: TARI (Tassa Rifiuti) Determinazione delle tariffe per l'anno 2020

L'anno **2020**, il giorno **trenta** del mese di **Settembre** alle ore **15:00**, nella sala adunanze consiliari convocato per disposizione del Sindaco, con avvisi inviati all'indirizzo Posta Elettronica Certificata (PEC) di ciascun Consigliere, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica Straordinaria** di **Prima** convocazione.

Sono convenuti i Signori Consiglieri:

| Cognome e Nome | Presente | Cognome e Nome | Presente |
|----------------------|----------|--------------------|----------|
| GIULIANI FAUSTO | PRESENTE | ABBALLE DAMIANO | PRESENTE |
| BARTOLI RICCARDO | PRESENTE | CASCIA GIORGIO | PRESENTE |
| SANTORO VINCENZO | PRESENTE | POCHESCI FABIO | PRESENTE |
| CAPPELLINI MARCO | PRESENTE | ROMAGNOLI CRISTIAN | PRESENTE |
| QUAGLIA SERENA | PRESENTE | GELPI ALESSANDRO | PRESENTE |
| DEL SIGNORE ELEONORA | PRESENTE | PERFILI SARA | PRESENTE |
| DE FILIPPIS VALERIA | PRESENTE | | |

Totale Presenti 13 Totale Assenti 0

Essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale

- Presiede il Signor **FAUSTO GIULIANI** nella sua qualità di Presidente
 - Assiste **DOT.SSA ROSA MARIANI** la quale provvede alla redazione del presente verbale.
- La seduta è pubblica.
- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della deliberazione:

I responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

I responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove richiesto e/o previsto dalla normativa vigente, esprime parere favorevole;

Il Sindaco **Fausto Giuliani** introduce il nono punto iscritto all'ordine del giorno.
Espone i contenuti l'Assessore al Bilancio **Riccardo Bartoli**.

L'intervento, come anche tutti quelli della seduta è oggetto di ripresa video con un sistema che ne consente la visione sul canale youtube e la pubblicazione nell'apposita sezione del sito ufficiale del Comune di Colonna dedicata all'archivio delle registrazioni video consiliari.

La discussione è riportata nel verbale di resoconto stenotipato allegato al presente atto e da intendersi qui integralmente richiamato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1.01.2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 2.05.2014, n. 68, i quali hanno modificato la disciplina della TARI, ed in particolare il comma 683, il quale stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *"... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."*
- **il comma 654** ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ..."*
- **il comma 655** ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;
- **il comma 658** ai sensi del quale *"... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ..."*;

PRESO ATTO, inoltre, che l'art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone: *"5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

RICHIAMATI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;
- e) L'Art. 107 del D.L. 18/2020, che al comma 2 modificato dalla conversione in Legge del DL Rilancio (articolo 106, comma 3-bis del DL 34/2020, recentemente convertito con la legge n. 77/2020): *"Per le finalità di cui al comma per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 Settembre 2020"*.
- f) L'art. 138, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone l'abrogazione dell'art. 1, c. 683-bis, L. 27 dicembre 2013, n. 147, allineando così i termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;

VISTI quindi,

- l'art. l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...' (lett. f);

"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);

"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";

CONSIDERATO inoltre

- che la legge 27.12.2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14.11.1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

- che ARERA ha pubblicato i seguenti atti:

a) Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);

b) Determina Nr. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari"

c) Delibera Nr. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 - Emergenza Covid-19, avente titolo "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del

servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

d) Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, avente titolo "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

DATO ATTO che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Colonna non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;

- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

PRESO ATTO che:

il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ammonta a € 1.005.041,24.

Ai sensi dell'art. 6.3 dell'All. A della Delibera n. 443/2019 di ARERA con il deliberazione n. 37 del 30/09/2020, il Comune di Colonna, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati negli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della delibera di ARERA n. 443/2019 , come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, richiamata in narrativa, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

DATO ATTO che:

1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

2) la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita nella seguente percentuale:

89,91% a carico delle utenze domestiche;

10,09% a carico delle utenze non domestiche;

RITENUTO in proposito di dover rispettare il principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 e pertanto commisurare le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

TENUTO CONTO, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, avvalendosi delle deroghe di cui al comma 652 della legge n. 147/2013;

- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare ai costi fissi di gestione e da una quota rapportata alle quantità e qualità di rifiuti conferiti e all'entità dei costi variabili di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

CONSIDERATO opportuno, al fine di agevolare particolari categorie di contribuenti e rendere così meno gravoso l'impatto finanziario del tributo, applicare le riduzioni ai sensi del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI):

PRESO ATTO che l'importo totale delle riduzioni descritte è stato quantificato dal Responsabile del Servizio economico finanziario in € 13.300,00 che sarà finanziato attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune così come previsto dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

CONSIDERATO che, richiamata la Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

Ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2020, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, non eccedono quelle relative all'anno 2019, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, in quanto il limite massimo per l'anno 2020 è pari a € 1.005.041,24.

Ai sensi dell'art. 4.5 "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

TUTTO CIÒ PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2020, di cui **all'allegato A** relativa alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche.

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013;

VISTA la legge n. 68 del 2.05.2014;

VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i

VISTO il vigente Il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto Legge 17.03.2020 n. 18 (cd. Decreto Cura Italia), convertito nella Legge n. 27 del 24.04.20;

VISTE le delibere ARERA n. 443 e 444 del 2019, 158/2020, 238/2020, e determinazione 2/DRIF/2020 n. 59/20;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

assenti: 0

Favorevoli: 9

Contrari : 4 (Pochesci, Romagnoli, Gelpi e Perfili)

Astenuti: 0

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono tutti richiamati e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) DI APPROVARE per l'anno 2020, visto il Piano Economico Finanziario all. B), parte integrante e sostanziale, così come validato dal Comune di Colonna quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA, **le tariffe della TARI** relative alle utenze domestiche e non domestiche che si **allegano al presente provvedimento sotto la lettera A** quale parte integrante e sostanziale, comprensive dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati;

2) DI QUANTIFICARE in € 1.005.041,24 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 1) del deliberato;

3) DI PUBBLICARE il presente atto sul sito "*Amministrazione Trasparente*";

4) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI espressi come segue:

presenti: 13

assenti: 0

Favorevoli: 9

Contrari : 4 (Pochesci, Romagnoli, Gelpi e Perfili)

Astenuti: 0

DELIBERA

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 al fine di procedere celermente alla delibera di approvazione delle tariffe ed all'emissione degli avvisi di pagamento per l'anno 2020.

Allegati:

- verbale di resoconto stenotipato (allegato n.1)
- Allegato A
- Allegato B

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

COLONNA, li 28/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DR.SSA FABIOLA PIZZICONI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COLONNA, li 28/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO

Dr.ssa Pizziconi Fabiola

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
FAUSTO GIULIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 08/10/2020, per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line del Comune ed è divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ROSA MARIANI

Comune di Colonna

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

TARIFE 2020 RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

| Costo di gestione del servizio rifiuti per unità di superficie accertata | |
|--|------------------------------------|
| Costi fissi di gestione (€/mq) | Costi variabili di gestione (€/mq) |
| 2,15 | 2,00 |

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

| Cat. | Descrizione | Tariffa 2020 (€/mq) |
|------|---|---------------------|
| 1 | 1 occupante | 3,21 |
| 2 | 2 occupanti | 5,27 |
| 3 | 3 occupanti | 5,42 |
| 4 | 4 occupanti | 5,60 |
| 5 | 5 occupanti | 5,77 |
| 6 | 6 e più occupanti | 6,04 |
| 7 | Cantine, box, depositi di uso domestico | 2,26 |

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE

| Cat. | Descrizione | Tariffa 2020 (€/mq) |
|------|---|---------------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 1,84 |
| 2 | Campeggi, distributori di carburanti | 3,29 |
| 3 | Stabilimenti balneari | 2,11 |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | 1,43 |
| 5 | Alberghi con ristorante | 4,74 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 3,08 |
| 7 | Case di cura e riposo, Caserme | 4,34 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 4,29 |
| 9 | Banche e istituti di credito | 2,32 |
| 10 | Negozi beni durevoli (abbigliamento, calzature, cartoleria, ferramenta e altri) | 4,10 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 4,12 |
| 12 | Attività artigianali (parrucchiere, falegname, idraulico, fabbro, elettricista) | 3,25 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 4,28 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione | 2,07 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 2,54 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 12,38 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 9,89 |
| 18 | Generi alimentari, (pane e pasta, macelleria, ecc.), supermercati | 8,79 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 5,23 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 16,26 |
| 21 | Discoteche, night club | 4,65 |
| 22 | Autorimesse, magazzini senza vendita diretta | 1,22 |

| Ambito tariffario/Comune di Colonna (RM) | | Ambito tariffario/Comune di Colonna (RM) | | |
|---|---|--|--------------------|-----------------------|
| Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif) | Input gestori (G) Input Ente territorialmente competente (E) Dato calcolato (C) Dato MTR | Ciclo integrato RU | Costi del Comune/i | TOT PEF |
| | | | | |
| Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS | G | 0,00 € | 150.720,59 € | 150.721 |
| Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR | G | 17.561,00 € | 0,00 € | 17.561 |
| Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD | G | 288.149,96 € | 0,00 € | 288.150 |
| Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TV} | G | 0,00 € | 0,00 € | - |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti – AR | G | 35.481,21 € | 0,00 € | 35.481 |
| Fattore di Sharing – b | E | 30% | 30% | 30% |
| Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing – b(AR) | E | 10.644,36 € | 0,00 € | 10.644 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI – AR _{CONAI} | G | 0,00 € | 0,00 € | - |
| Fattore di Sharing – b(1+ω) | E | 1,10 | 1,10 | 1,10 |
| Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing – b(1+ω)AR _{CONAI} | E | 0,00 € | 0,00 € | - |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – RC _{TV} | G | 286.735,62 € | 3.319,69 € | 290.055 |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | E | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Rateizzazione r | E | 1 | 1 | 1 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi variabili – (1+y)RC _{TV} /r | E | 143.367,81 € | 995,91 € | 144.364 |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | 50.953,64 € | 15.173,41 € | 66.127 |
| ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile | C | 693.213 | 166.890 | 860.103 |
| Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL | G | 32.638,65 € | 0,00 € | 32.638,65 € |
| Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC | G | | 39.620,60 € | 39.620,60 € |
| Costi generali di gestione - CGG | G | 56.214,32 € | 0,00 € | 56.214,32 € |
| Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Altri costi - COal | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costi comuni – CC | C | 56.214,32 € | 39.620,60 € | 95.834,92 € |
| Ammortamenti - Amm | G | 35.167,18 € | 0,00 € | 35.167,18 € |
| Accantonamenti - Acc | G | 0,00 € | 64.766,11 € | 64.766,11 € |
| - di cui costi di gestione post-operativa delle discariche | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - di cui per crediti | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| - di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Remunerazione del capitale investito netto - R | G | 12.836,22 € | 0,00 € | 12.836,22 € |
| Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{RIC} | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Costi d'uso del capitale - CK | C | 48.003,40 € | 64.766,11 € | 112.769,51 € |
| Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI ^{EXP} _{TF} | G | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – RC _{TF} | G | -237.357,59 € | 420,86 € | -236.936,73 € |
| Coefficiente di gradualità (1+y) | E | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Rateizzazione r | E | 1 | 1 | 1 |
| Componente a conguaglio relativa ai costi fissi – (1+y)RC _{TF} /r | E | -118.679 € | 126 € | -118.553 € |
| Oneri relativi all'IVA indetraibile | G | 13.686 € | 8.562 € | 22.247 € |
| ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse | C | 31.863 € | 113.075 € | 144.938 € |
| Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF | E | | | - |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a | C | 725.077 | 279.965 | 1.005.041 |
| Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 | E | | | - |
| Componenti facoltative Deliberazione 238/2020/R/rif | | | | |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TV} | facoltativo | 0 € | 0 € | 0 € |
| Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR – COS ^{EXP} _{TV} | facoltativo | 0 € | 0 € | 0 € |
| ΣTV_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | C | 693.213 € | 166.890 € | 860.103 € |
| Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR – COV ^{EXP} _{TF} | facoltativo | 0 € | 0 € | 0 € |
| ΣTF_a totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex Deliberazione 238/2020/R/rif) | C | 31.863 € | 113.075 € | 144.938 € |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a (ex Deliberazione 238/2020/R/rif al lordo della componente di rinvio RCND_{TV}) | C | 725.077 € | 279.965 € | 1.005.041 € |
| Valorizzazione della componente di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND_{TV} | | | | |
| Componente di rinvio di cui all'art. 7 ter.2 del MTR – RCND _{TV} | facoltativo | | | - |
| ΣT_a = ΣTV_a + ΣTF_a al netto della componente di rinvio RCND_{TV} | | | | 1.005.041 € |
| Grandezze fisico-tecniche | | | | |
| % rd | G | | | 59,30% |
| q ₀₋₂ | G | | | 1.624,11 |
| costo unitario effettivo - CUEFF €cent/kg | G | | | 707,79 € |
| fabbisogno standard €cent/kg | E | | | 322,70 € |
| costo medio settore €cent/kg | E | | | |
| Coefficiente di gradualità | | | | |
| valutazione rispetto agli obiettivi di rd - y ₁ | E | | -0,38 | |
| valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y ₂ | E | | -0,23 | |
| valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y ₃ | E | | -0,10 | |
| Totale y | C | | -0,70 | |
| Coefficiente di gradualità (1+g) | C | | 0,3 | |
| Verifica del limite di crescita | | | | |
| r _{pi} | MTR | | | 1,7% |
| coefficiente di recupero di produttività - X _a | E | | | 0,10% |
| coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL _a | E | | | 0,00% |
| coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _a | E | | | 0,00% |
| coeff. per l'emergenza COVID-19 - C19 ₂₀₂₀ | facoltativo | | | 0,00% |
| Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - r | C | | | 1,6% |
| (1+r) | C | | | 1,016 |
| ΣT_a | C | | | 1.005.041,24 € |
| ΣTV _{a-1} | E | | | 404.034,76 € |
| ΣTF _{a-1} | E | | | 768.115,00 € |
| ΣT _{a-1} | C | | | 1.172.149,76 € |
| ΣT _a /ΣT _{a-1} | C | | | 0,857 |
| ΣTmax (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) | C | | | 1.190.904,16 € |
| delta (ΣT_a-ΣTmax) | C | | | - 185.862,92 € |
| Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR | | | | |
| riclassifica TV _a | E | | 48,24% | 484.841,71 € |
| riclassifica TF _a | E | | 51,76% | 520.199,53 € |
| riclassifica ΣT _a | E | | | 1.005.041,24 € |
| Attività esterne Ciclo integrato RU | G | | | - |

| Legenda celle | |
|---------------------------------|--|
| compilazione libera | |
| non compilabile | |
| celle contenenti formule | |
| celle contenenti formule/totali | |